



N. 1233-A

Relazione orale
Relatore DREOSTO

TESTO PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E DIFESA)

Comunicato alla Presidenza il 20 novembre 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
di concerto con il Ministro della difesa**

con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e con il Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2024

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	6

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge

15 ottobre 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: NICITA)

sul disegno di legge

11 novembre 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

– per quanto riguarda i profili di copertura, viene evidenziato che la Convenzione in esame modifica lo stato giuridico dell'Associazione internazionale del segnalamento marittimo (IALA), trasformandola da « Organizzazione Non Governativa » (ONG) a « Organizzazione Internazionale Governativa » (OIG). Allo stato l'Italia è rappresentata dal Ministero della difesa e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e per la partecipazione all'Associazione è richiesto un contributo individuale annuo di 34.320 euro quale membro nazionale, corrisposto, per l'anno 2021, per metà dai due Dicasteri. In particolare, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, trattandosi di adempimento di obbligazione civilistica, il contributo individuale annuo corrisposto dall'Italia in quanto membro nazionale della suddetta Associazione ha il proprio titolo giuridico nell'ordinaria capacità delle pubbliche amministrazioni di contrarre obbligazioni civilistiche in coerenza con i propri obiettivi istituzionali: viene rappresentato che, in tal caso, la spesa grava su appositi capitoli di fabbisogno del bilancio dello Stato destinati a tale fattispecie. Con la cessazione della natura privatistica dell'IALA, l'attuale contributo non sarebbe più dovuto e sarebbe sostituito da quello annuo, il cui titolo è riconducibile ad un obbligo di diritto internazionale privato, stimato in 133.300 euro a decorrere dal 2024, da versare a seguito della data di entrata in vigore della Convenzione. Ad avviso del Governo, la natura contabile degli stanziamenti a fabbisogno di funzionamento, agibili solo nell'anno corrente, non consente riduzioni di spesa permanenti a copertura di specifiche attività future;

– in relazione al tempo intercorrente alla fine dell'esercizio finanziario 2024, il Governo concorda in merito all'opportunità di posticipare la decorrenza degli oneri e della corrispondente copertura finanziaria all'esercizio finanziario 2025,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente:

« Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di missione derivanti dagli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 18.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e in 8.660 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026 e agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 13 della medesima Convenzione, valutati in 133.300 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, nella misura di 151.800 euro per l'anno 2025 e 160.460 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di missione derivanti dagli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 18.500 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e in 8.660 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026 e agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 13 della medesima Convenzione, valutati in 133.300 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede, nella misura di 151.800 euro per **ciascuno degli anni 2024 e 2025** e 160.460 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nel-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico.*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico.*

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di missione derivanti dagli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 18.500 euro annui a decorrere dall'anno **2025** e in 8.660 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026 e agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 13 della medesima Convenzione, valutati in 133.300 euro annui a decorrere dall'anno **2025** si provvede, nella misura di 151.800 euro **per l'anno 2025** e 160.460 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione **della proiezione** dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nel-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

€ 1,00